



N. 33/2026 LIQ. CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente

dott.ssa Paola Rossi Giudice

dott.ssa Silvia segalina Giudice relatore

nel procedimento n. 45/2026 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione
controllata del patrimonio di

Paola Nalin

promosso dalla debitrice, rappresentata e difesa dall'avv.to D'Ambrosio

RICORRENTE

OCC dott. Simone Gentile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale,

premesso che con ricorso depositato in data 11.02.2026 la sig.ra Paola
Nalin ha presentato ricorso innanzi l'intestato Tribunale chiedendo
l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg.

CCI;



premessò, altresì, che, a fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva di trovarsi in stato di sovraindebitamento;

visti i chiarimenti resi su richiesta del giudice designato rispetto alla composizione del nucleo familiare e alle modalità di sostentamento dello stesso;

osservato, al riguardo che la ricorrente ha specificato di essere disoccupata e, altresì, beneficiaria di canoni di locazioni pari a circa 1.000, attualmente utilizzati per il proprio sostentamento, tuttavia, espressamente riconoscendone la loro devoluzione alla procedura liquidatoria di cui ha chiesto l'apertura, giusta l'applicazione dell'art. 268, comma 4 lett. b) CCI;

ciò chiarito, rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI, anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza della sig.ra Paola Nalin;

ritenuto che la debitrice che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del



rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCI). Documentazione che è stata prodotta dalla ricorrente;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione ed ha esposto che l'attivo da destinare ai creditori deriva, sostanzialmente, dai canoni di locazione immobiliare pari a circa euro 1.400,00 mensili, che tenuto conto dell'imu e della tassazione irpef ordinaria in capo alla debitrice corrispondono a circa € 1.000,00 mensili; osservato che detti canoni di locazione sono rispettivamente riconducibili a due immobili di cui la ricorrente è comproprietaria, l'uno per la quota di 1/3 sito in Cantura (PD) di circa 1265 mq, adibito a supermercato per la vendita di alimenti e l'altro, sempre per la quota di 1/3, sito anch'esso in Cantura (PD) di mq. 520;

rilevato, altresì, che a fronte del patrimonio della debitrice costituito essenzialmente dalla quota di 1/3 dell'immobile in Cantura (PD), Via Padova 108 2 03.300,00 e della quota di 1/3 dell'immobile in Cantura (PD), Via Padova 110 83.500,00 nonché da un'autovettura di circa 10.000 euro, rileva un passivo accertato pari a euro 2.498.037,84, ditalchè



deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) CCI;

considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

ritenuto che, con riferimento alla massa attiva, la stessa sarà determinata, dai canoni di locazione, dalle somme eventualmente presenti nei conti intestati alla debitrice, dai beni immobili e dai beni mobili in sua titolarità, che dovranno essere oggetto di inventario e verranno liquidati, salva valutazione della non convenienza della apprensione da parte degli organi della procedura una volta aperta la liquidazione controllata;

ritenuto, invece, di non potersi determinare la quota di reddito non ricompresa nella liquidazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 268 comma 4 lettera b CCII, in quanto la ricorrente risulta, ad oggi, disoccupata, salva diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione del ricorrente e del nucleo familiare, attualmente composto dal marito e dalla figlia;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Paola Nalin nata a Conselve (PD) il 07/09/1963 e residente in Cartura (PD), Via Veneto n. 11, C.F. NLNPLA63P47C964U;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Segalina;
- 3) nomina liquidatore il dott. Simone Gentile (GNTSMN84B12B563R);



4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) dispone a carico della sig. Nalin di versare il valore dei canoni di locazione pari a 1000 euro netti, con, altresì, l'obbligo della parte di versare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

7) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova e la trascriva nei registri immobiliari ove si trovano i beni immobili della ricorrente;

- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale



dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e al Liquidatore.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 14.05.2026

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Segalina

Il Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

